



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 2.10.2017, dal geom. Gaetano Barca, domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017, nella parte in cui ha espresso parere negativo in ordine alla realizzazione di un muro sulla terrazza, alla collocazione di pannelli sulla copertura e alla realizzazione di aperture sulla cisterna;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per carenza di motivazione;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.210 del 22.01.2018, con cui si ribadisce il diniego, determinato essenzialmente dal regime previsto per le zone MA1, dove è consentito soltanto il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazioni tipologiche e nell'estraneità della tipologia di intervento all'architettura locale;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo



REGIONE SICILIANA

la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO che, le variazioni richieste dal ricorrente costituiscono delle variazioni rispetto al fabbricato originario, da ricostruire;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal geom. Gaetano Barca, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato dal geom. Gaetano Barca, domiciliato in XXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017, nella parte in cui ha espresso parere negativo in ordine alla realizzazione di un muro sulla terrazza, alla collocazione di pannelli sulla copertura e alla realizzazione di aperture sulla cisterna;

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 30 marzo 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Volpes F.to